

SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI S. ELPIDIO A MARE E
.....

PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN
AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO.

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto della convenzione è l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo..... sito in finalizzata a garantire l'uso dell'impianto sportivo compatibilmente con le attività in esso praticabili in cui le associazioni sportive senza scopo di lucro regolarmente costituite e conformi alle previsioni di legge possano svolgervi le proprie attività di tipo sportivo, ricreativo, aggregativo con rilievo di interesse comunale.

ARTICOLO 2 – SCOPO

Lo scopo dell'affidamento consiste nell'assicurare, tramite una corretta ed agile gestione, l'utilizzazione dell'impianto sportivo per finalità aggregative e sociali.

Con l'affidamento si intende:

- 1) Valorizzare un'area di proprietà comunale, garantendone l'accessibilità e la realizzazione di un punto aggregativo, ricreativo per le associazioni sportive;
- 2) Rafforzare il tessuto associativo per sostenere e accompagnare le associazioni mettendo a loro disposizione le strutture necessarie al loro sviluppo;
- 3) Garantire una gestione dell'impianto sostenibile sul piano finanziario ed efficiente sul piano organizzativo;
- 4) Mantenere un punto di impatto sociale, dedicato all'aggregazione tramite attività ricreative, educative e sportive rivolte alla comunità, diventando punto di ritrovo per le associazioni sportive e per i cittadini.

ARTICOLO 3 – ADEMPIMENTI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario si obbliga a compiere le seguenti attività:

- gestione dell'impianto in affidamento, comprendente le attività di guardiania, pulizia e manutenzione del verde, quest'ultima ove presente;
- pulizia e ordine degli spazi, mediante raccolta differenziata dei rifiuti ;
- manutenzione ordinaria dell'impianto;
- pagamento delle utenze;
- divieto di realizzare opere non autorizzate;
- costituzione di polizza assicurativa per danni e responsabilità civile;

- assolvimento degli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/2008);
- piano di utilizzo dell'impianto concordato con il Comune, con obbligo di messa a disposizione alle scuole e ad altre associazioni al fine di garantire l'uso pubblico dell'area, per quest'ultime previo pagamento di tariffa ad uso individuale da versare direttamente al Comune di Sant'Elpidio a Mare;
- obbligo di rendicontazione annuale della gestione.

ARTICOLO 4 – VIGILANZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

E' piena facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, ogni intervento di controllo al fine di verificare il rispetto delle obbligazioni di cui alla presente convenzione.

L'affidatario dovrà consentire in ogni momento l'accesso e l'ispezione di tecnici, funzionari o incaricati del Comune.

Eventuali inadempienze e/o omissioni rilevate in capo all'affidatario saranno formalmente contestate e valutate con tempestività in contraddittorio.

L'affidatario deve dare corso alle indicazioni impartite dagli Uffici comunali competenti.

ARTICOLO 5 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo avrà decorrenza 01.09.2024 e scadenza 31.08.2025, con possibilità di rinnovo secondo le indicazioni impartite dal Comune di Sant'Elpidio a Mare. Tutto ciò che si trova nell'area, è di proprietà del Comune di S. Elpidio a Mare, pertanto, alla scadenza della convenzione nessun corrispettivo, rimborso o indennizzo sarà dovuto all'affidatario per eventuali innovazioni e/o attrezzature realizzate sull'area le quali comunque dovranno essere preventivamente autorizzate.

ARTICOLO 6 - FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELL'AREA

Tutte le spese e gli oneri relativi alla gestione dell'area sono a carico dell'affidatario che si impegna pertanto a reperire l'eventuale somma necessaria senza che alcun obbligo gravi sull'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 7 - DIRITTI DELL'AFFIDATARIO E MODALITÀ DI GESTIONE

L'affidamento della gestione dell'impianto sportivo in favore dell'affidatario viene effettuata al solo scopo di consentire la fruizione di un impianto sportivo in cui le associazioni regolarmente costituite e conformi alle previsioni di legge possano svolgervi le proprie attività di tipo sportivo, ricreativo, aggregativo con rilievo di interesse comunale.

All'affidatario non è riconosciuto alcun corrispettivo da parte dell'amministrazione per la

gestione dell'area se non un importo, calcolato sulla base dei dati storici e dei trend tariffari, commisurato all'onere sostenuto circa le spese relative alle utenze, a rendicontazione delle stesse, come previsto dal Regolamento Comunale n. 33/2007 e s.m.i., nella misura massima, di € _____ fatto salvo eventuale conguaglio in diminuzione a seconda della rendicontazione effettiva.

E' fatta salva la possibilità di liquidazione di acconti in corso d'anno come da Regolamento Comunale n. 33/2007 e s.m.i.

Il Comune si impegna a fornire all'affidatario ogni utile forma di collaborazione degli uffici comunali per tutte le informazioni e indicazioni tecniche di cui disponga.

ARTICOLO 8 – RENDICONTO

L'affidatario è tenuto a trasmettere annualmente al Comune:

- a) rendiconto delle spese per le utenze ai fini della liquidazione della spesa ai sensi del Regolamento Comunale n. 33/2007 e s.m.i.;
- b) rendiconto di gestione dell'impianto sportivo gestito che dovrà comprendere le spese sostenute per l'impianto (manutenzione, custodia, pulizie ecc.);
- c) una relazione che illustri l'andamento della gestione dell'impianto nell'esercizio precedente, i principali interventi manutentivi effettuati, le attività realizzate, iniziative varie, manifestazioni effettuate.

ARTICOLO 9 - DIVIETO DI CESSIONE

E' fatto divieto all'affidatario di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto salvo espressa autorizzazione del Comune. L'affidatario può svolgere parte dell'attività avvalendosi di altri soggetti, previa autorizzazione del Comune di S. Elpidio a Mare. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 10 – MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario è tenuto a informare l'Amministrazione Comunale di ogni variazione che intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.

In ogni caso ogni modifica apportata dovrà rispondere ai requisiti di qualificazione previsti in sede di procedura di affidamento, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

L'affidatario si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità per danni di ogni genere, anche nei confronti di terzi, derivanti dall'attività di gestione oggetto dell'affidamento.

A tale scopo l'affidatario stipulerà una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi, con dei massimali adeguati - comunque non inferiori a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) per sinistro — per danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, inclusi eventuali danni all'impianto sportivo e ai beni di proprietà comunale.

Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intera durata dell'affidamento.

Qualora a causa dell'inadeguatezza dei massimali di polizza e/o altre deficienze di copertura i danni di cui trattasi non fossero risarciti o lo fossero parzialmente, l'affidatario mediante la sottoscrizione della presente convenzione, assumerà a proprio carico il relativo onere qualora imputabile a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di Legge.

Copia del contratto assicurativo dovrà essere trasmesso all'Amministrazione comunale prima della stipula della convenzione. Annualmente, l'affidatario dovrà inviare al Comune copia della quietanza comprovante il pagamento del premio.

ARTICOLO 12 – INADEMPIMENTO, RISOLUZIONE ANTICIPATA, REVOCA, RECESSO, PENALITA'

In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente atto il Comune di Sant'Elpidio a Mare potrà dichiarare la risoluzione della convenzione con immediata decadenza dell'affidatario tramite comunicazione scritta e motivata.

In particolare sono cause di risoluzione espressa ex art. 1456 Codice Civile:

- a) la violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria dell'impianto;
- b) la violazione delle disposizioni in materia di sub affidamento;
- c) l'esecuzione di eventuali opere in modo difforme da quello autorizzato;
- d) la violazione del divieto di utilizzare l'area per usi e finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione;
- e) conduzione tecnica e funzionale dell'area pregiudizievole dell'incolumità e salute degli utenti;

La convenzione è revocata inoltre per gravi e inderogabili esigenze di pubblico interesse senza che ciò comporti alcun indennizzo per l'affidatario e qualora vengano modificate, senza essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale, le finalità statutarie dell'associazione o della società.

L'affidatario ha facoltà di recedere dall'affidamento, dando un preavviso di almeno mesi 6 (sei).

Per violazioni degli obblighi contrattuali che non comportano la risoluzione anticipata, l'Amministrazione può applicare una penale da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 5000,00 (cinquemila) da graduare in relazione alla gravità dell'inadempienza ed al numero delle violazioni eventualmente commesse.

ARTICOLO 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di S. Elpidio a Mare informa che i dati raccolti saranno trattati, anche con sistemi informatici, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente in funzione e per i fini della procedura di affidamento dell'impianto in oggetto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sant'Elpidio a Mare.

Responsabile della protezione dei dati è la società Step sas.

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

L'affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni amministrative in uso e di pubblico servizio.

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il presente atto è redatto in un unico originale e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.86 nr. 131.

Le spese inerenti il presente atto imposte, tasse e quant'altro necessario per dare corso legale all'affidamento, immediate e future, saranno a carico dell'affidatario.

Per tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione viene dichiarato competente il Foro di Fermo.

Sant'Elpidio a Mare li _____

L'Affidatario

Il Comune di Sant'Elpidio a Mare